

S. 3488 / 13

RC 30/11
COST. n. 504/B
Leg. n. 4763/B
Art. 112 P
COST. 112 P

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 30/2011 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 17.6.2013 e vertente

T R A

Società Agricola Vivaistica Tipaldi Piante s.r.l. (part. i.v.a. 04538170657), in persona del legale rappresentante p.t., sig. Natale Tipaldi, domiciliato per ragioni della carica presso la sede legale in Nocera Inferiore (SA) alla via Chivoli, n. 15, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Antonio Leone (cod.fisc. LNENTN62R16I720F), unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Pietro Colletta, n. 23, nello studio legale dell'avv. Aniello Melorio

- RICORRENTE -

Regione Campania (part. i.v.a. 80011990639), in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

E

Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno (part. i.v.a. 80009450653), in persona del legale rapp.te, rappresentato e difeso dall'avv. Olindo Lanzara, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, e con questi domiciliato in Napoli alla via San Giacomo dei Capri n. 48 presso l'avv. Teresa Paola Addeo

- RESISTENTI -

CONCLUSIONI

All'udienza del 15.11.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a

21.11.10

verbale e, sinteticamente:

per la società ricorrente: impugnate le conclusioni del c.t.u., accogliersi la domanda e per l'effetto condannarsi i convenuti, in solido o disgiuntamente, al risarcimento dei danni, come quantificati in sede di a.t.p., oltre interessi e rivalutazione, vittoria di spese con attribuzione;

per il Consorzio: rigettarsi la domanda perché inammissibile, infondata e comunque non provata;

per la Regione: rigettarsi le domande.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato il 26.11.2010 alla Regione e il 27.11.2010 al Consorzio e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 alla Regione in data 6.5.2011, la società ricorrente indicata in epigrafe, premesso:

di essere conduttore di un appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Castel San Giorgio (SA) – Frazione Fimiani – alla via Pendagna, della superficie catastale di Ha. 01.13.62, in Catasto Terreni del medesimo Comune riportato al foglio 12, particelle 593 e 333 di are 24,00;

che tra il 30 e il 31 luglio 2010, le piogge, cadute durante la notte, avevano causato, per l'aumento della portata idrica, la rottura dell'argine del torrente denominato "Solofrana", in particolare in località Capasimo e in via Ferrovia del comune di Castel San Giorgio, in prossimità dell'opificio della Pecos s.p.a.;

che le acque, altamente inquinate e miste a detriti e melma, avevano invaso i terreni ed i fabbricati circostanti tra cui anche quelli della ricorrente;

che con delibera del Consiglio Comunale di Castel San Giorgio del 1.8.2010 era stato intimato ai proprietari dei fondi interessati dall'inondazione di non utilizzare, né commercializzare i prodotti agricoli poiché inesorabilmente inquinati a causa delle acque esondate dal torrente Solofrana;

che l'evento, verificatosi a causa delle condizioni di degrado e di mancanza di manutenzione del letto e degli argini del citato torrente, era stato accertato dalle Autorità competenti intervenute immediatamente sul posto;

che l'inondazione aveva devastato e danneggiato le colture presenti sul fondo della società;

che i danni erano stati accertati e descritti dal dott. agronomo Emilio Giordano, in sede di a.t.p. (complessivamente stimati pari a € 113.843,56);

ha adito questo giudice, evocando in giudizio la Regione Campania e il Consorzio di

Bonifica Agro Sarnese Nocerino, imputando agli stessi la omessa manutenzione dell'opera idraulica, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, oltre che alla refusione delle spese di a.t.p.

Si sono costituiti ritualmente in giudizio le resistenti, contestando ognuna la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, deducendo la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Acquisiti il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo e la documentazione prodotta dalle parti, disposta una consulenza tecnica d'ufficio (al fine di <<1. descrivere, con relazione (redatta sia in forma cartacea, sia in forma elettronica su apposito supporto informatico redatto con programmi compatibili con Microsoft Word) corredata da servizi fotografici, lo stato dei luoghi, individuando, misurando e riportando in planimetria le superfici e i dati catastali delle aree interessate dall'esondazione di cui è causa; 2. accertare sulla base della documentazione in atti e di quella reperibile presso pubblici uffici (ai quali è autorizzato ad accedere) le cause dei danni lamentati da parte attrice, indicando quali fossero – al momento del fatto dannoso – le condizioni di manutenzione del corso d'acqua e, più in generale, quelle del sistema di regimentazione delle acque del comprensorio, verificando e precisando, in particolare, se il corso d'acqua di cui è causa, oltre che demaniale, faccia parte anche del comprensorio di bonifica integrale e costituisca, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica; 3. accertare, in particolare, - sulla base dell'esame della documentazione disponibile presso la Prefettura, gli uffici della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco e soprattutto sulla base dei dati pluviometrici esistenti presso il competente Ufficio Idrografico – se l'evento piovoso indicato in ricorso abbia avuto, per l'intensità delle precipitazioni piovose nella zona oggetto di causa, carattere di eccezionalità, tale da escludere il rapporto di causalità, oppure abbia rappresentato solo l'elemento scatenante di una situazione di manutenzione dell'opera idraulica già precaria; 4. procedere in ogni caso alla quantificazione dei danni effettivamente subiti dalla parte ricorrente, previa acquisizione della documentazione contabile di parte attrice (concernente il periodo precedente e quello successivo all'evento di cui è causa, onde verificare eventuali oscillazioni dei volumi di affari e della redditività) e di quella concernente i giustificativi di spesa relativamente alle eventuali operazioni di smaltimento dei prodotti danneggiati, nonché di pulizia e di bonifica del terreno, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di un commercialista di sua fiducia>>), depositata il 26.7.2012 la relazione da parte del c.t.u., dott. agronomo Giuseppe Crescenzo, all'udienza di discussione la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE



La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta.

Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della **legittimazione attiva** della ricorrente (peraltro non contestata), che si è palesata conduttrice dei fondi di cui è causa (ed ha anche documentato tale qualità: cfr. il contratto di affitto del 9.2.2009, allegato alla relazione redatta in sede di a.t.p.).

Va, però, precisato che, sebbene in ricorso si faccia riferimento ad un appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Castel San Giorgio (SA) – Frazione Fimiani – alla via Pendagna, in Catasto Terreni del medesimo Comune riportato al foglio 12, particelle 593 e 333 di are 24,00, dalla documentazione in atti e dagli accertamenti tecnici compiuti è emerso che la ricorrente ha la disponibilità solo della **part. 593**, estesa Ha 01.13.62. Invero, con contratto del 16.3.2008 tali Marciani hanno concesso in fitto a Tipaldi Natale il fondo rustico di loro proprietà, sito alla frazione Fimiani di Castel San Giorgio, via Cristoforo Pentagna, riportato in catasto al foglio 12 con la particella 593 sem. irr. arb. di Ha 01.13.62, e con successivo contratto del 9.2.2009 il Tipaldi Natale ha, a sua volta, concesso in fitto alla Società Agricola Vivaistica Tipaldi Piante s.r.l. il fondo rustico sopra descritto, autorizzando l'installazione di un impianto vivaistico (cfr. la relazione redatta in sede di a.t.p., pagg. 5-7).

Per quanto attiene poi alla **legittimazione passiva** (*rectius* alla titolarità dal lato passivo del rapporto) va, anzitutto, osservato che, alla stregua della documentazione in atti, anche fotografica, e delle risultanze degli accertamenti tecnici svolti sia prima (in sede di ATP), che nel corso del presente giudizio, può ritenersi inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso dai resistenti, tra il 30 ed il 31.7.2010, in seguito a precipitazioni atmosferiche, i fondi in questione, così come l'area circostante, sono stati interessati, da un fenomeno di straripamento (a monte) e da allagamento in seguito al collasso del muro spondale in destra idraulica del torrente Solofrana per una lunghezza di circa 50 ml (a valle) nel tratto ricadente nel territorio comunale di Castel San Giorgio, località Capasimo.

In particolare, dall'ordinanza n. 131 del 31.07.2010, emanata dal Sindaco del Comune di Castel San Giorgio, per motivi igienico-sanitari, emerge che in data 31.07.2010 si è verificata una invasione dei fondi agricoli delle acque provenienti dalla esondazione e dalla rottura dell'argine in DX idraulica del torrente Solofrana. Inoltre, nella delibera del consiglio comunale di Castel San Giorgio n. 43 del 1.8.2010 (avente ad oggetto: richiesta dello stato di emergenza e calamità naturale territorio comunale in seguito agli eventi climatici del 30 e 31 luglio 2010), si legge <<nei giorni 30 e 31 luglio 2010 gli avvenimenti conseguenti a forti piogge hanno

causato disagi e danni a strutture pubbliche e private e ai cittadini del Comune, in conseguenza del riversarsi di cospicue portate di acqua pluviale, di acqua esondata dal Torrente Solofrana e di acque provenienti dai comuni a monte del territorio comunale (...). Naturali danni e disagi sono stati causati dal crollo dell'argine destro del torrente Solofrana avvenuto in località Palmato per uno sviluppo di circa 50 metri (...). I danni registrati in una prima relazione redatta dagli Uffici Comunali sono i seguenti: Alloggiamenti delle seguenti strade e di vaste aree private ad esse limitrofe: (...) via C. Pentagna>> (cfr. i documenti prodotti dal ricorrente in sede di a.t.p.). Inoltre, i Vigili del Fuoco, intervenuti nella mattinata del 31.07.2010 sui luoghi oggetto di causa hanno potuto constatare che <<nella via in indirizzo – via Pentagna di Castel San Giorgio – scorreva praticamente un fiume d'acqua per una altezza di circa 50 cm>> (cfr. il doc. allegato H alla relazione del c.t.u.). Infine, nel verbale di constatazione per lavori di somma urgenza redatto dai funzionari del Genio Civile di Salerno si legge <<che le cause che hanno determinato il crollo della muratura arginale destra sono da attribuirsi al nubifragio abbattutosi sui territori di Fisciano, Mercato San Severino e sull'avellinese che hanno provocato l'ingrossamento del citato corso d'acqua nel tratto in cui lo stesso corre pensile. L'improvvisa spinta delle acque, dovuta all'ondata di piena, ha determinato la rottura ed il crollo totale del tratto di circa ml. 40.00 della muratura arginale destra, costituita da pietre di tufo di antica costruzione e sovrastante cordolo in conglomerato cementizio>> (cfr. il doc. allegato A alla relazione del c.t.u.).

Ciò premesso, è ben noto che la specifica questione della manutenzione del torrente Solofrana in relazione ai medesimi o ad eventi analoghi a quelli di cui è causa è stata già affrontata in altre sentenze di questo T.R.A.P. (tra le altre, più di recente, la n. 106/2012, versata in atti e relativa al medesimo evento), nelle quali è stata altresì accertata, in relazione ai ripetuti eventi di rottura degli argini, <<la concorrenza di elementi scatenanti costituiti in primo luogo dalla inadeguatezza della sezione idraulica del torrente Solofrana, inidonea a contenere le ondate di piena (anche quando non si rompono gli argini l'acqua tracima inondando i terreni limitrofi); in secondo luogo il precario stato di manutenzione del letto, sia del torrente che del collettore che ne hanno ulteriormente ristretto la portata; in terzo luogo la mancanza di un adeguato intervento sistematico di consolidamento degli argini>>; concludendosi che “all'origine dei fatti va pertanto posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio>>.

Del resto, il ctu, dott. agronomo Giuseppe Crescenzo, ha evidenziato con riguardo all'allagamento che <<dall'esame della documentazione in atti e di quella reperita presso gli uffici pubblici: (Comune, Settore Provinciale del Genio Civile e Prefettura di Salerno, Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno) il C.T.U. deduce che la causa del danno lamentato dal ricorrente è da imputare all'esondazione e

rottura dell'argine dx del torrente Solofrana avvenuta il 30 e 31 luglio 2010. Quando si è verificato l'evento le condizioni di manutenzione degli argini in pietra di tufo del torrente Solofrana erano alquanto precarie l'acqua ha abbattuto un pezzo di muro spondale "fatiscente, degradato e staticamente inidoneo" (cfr. pagg. 33-34 della relazione), aggiungendo che <<in occasione del terzo sopralluogo si è recato sul punto di rottura dell'argine dx del torrente Solofrana, ha percorso un tratto del torrente stesso, ha rilevato che la sezione del corso d'acqua è estremamente variabile ed è costituita prevalentemente da arginature in pietre di tufo, il torrente è pensile rispetto ai terreni latitanti e la base dei muri spondali per l'azione dell'acqua in alcune parti è erosa, il letto del fiume è ingombro di materiali di ogni tipo che spesso formano terrazzi torrentizi ricchi di vegetazione spontanea: erbacce e canne (*Arundo donax*) che rallentano il deflusso delle acque, la funzione del detto torrente oltre a quella di impluvio naturale spesso è di recapito di acque reflue. Attualmente il corso d'acqua presenta sezioni insufficienti a contenere portate appena superiori alla media, i muri spondali, considerato il tempo della loro realizzazione, sono in uno stato di conservazione estremamente precario, non compatibile con la funzione di difesa del territorio circostante. (Foto da n. 17 a n. 22)>> (cfr. pag. 36 della relazione). Anche in sede di a.t.p., d'altronde, era stato segnalato che <<nel sopralluogo del 16/09/2010 lungo il corso d'acqua, in località Capasimo e via Ferrovia, in prossimità dell'industria conserviera PECOS SpA, lo scrivente C.T.U. ha potuto verificare lo stato di degrado del Torrente Solofrana. Il letto del fiume tende sempre più ad alzarsi per una pratica diffusa dell'abbandono di rifiuti di origine e tipologie diverse. In particolare, il polo industriale a monte del fiume, l'intensa urbanizzazione, quale conseguenza di una elevata densità di popolazione, non servita da una adeguata impiantistica depurativa, ed una intensa attività agricola che fa ampio uso di fertilizzanti e pesticidi producono alti livelli di inquinamento da Sali di cromo, solfuri e metalli pesanti. Tutto ciò produce condizioni di tossicità che annullano le possibilità di vita animale e vegetale nei terreni coltivati. Le opere di difesa idraulica realizzate anche dopo le ultime esondazioni ed allagamenti non sono state adeguate alle nuove esigenze, venendo meno anche le opere di manutenzione ordinaria straordinaria per cui annualmente sono prodotti ingenti danni all'agricoltura e all'ambiente determinati dalle continue rotture degli argini. Nell'evento alluvionale in questione, l'ingente massa d'acqua, impetuosa e continua, ha scaricato la sua potenza sulla struttura vulnerabile dell'argine destro, provocandone il crollo per uno sviluppo di circa 50 m, là dove il corso d'acqua presenta un andamento sinuoso>>. (cfr. pagg. 14-15 della relazione, a firma del dott. agronomo Emilio Giordano).

Pertanto, può ritenersi che l'evento sia imputabile alla vetustà ed al cattivo stato di conservazione dell'argine destro nonché alla mancanza di manutenzione del letto del torrente. In particolare, il collasso del muro spondale per effetto della spinta idrostatica e idrodinamica

dell'acqua è riconducibile esclusivamente al decadimento nel tempo delle caratteristiche meccaniche del materiale tufaceo di cui i muri erano e sono costituiti dovuto anche all'assenza di idonei interventi di manutenzione e di consolidamento strutturale. Come accertato da questo giudice anche in altri giudizi, è da sottolineare anche che il territorio, negli ultimi decenni, ha subito una trasformazione profonda sia rispetto all'incremento abitativo che ai sistemi di coltivazione in atto. Tali variazioni hanno comportato un incremento notevole dei volumi di piena. Di fronte a questa evoluzione del territorio, le sezioni degli alvei sono rimaste sostanzialmente quelle iniziali, incapaci di contenere le portate idriche conseguenti a piogge di entità superiore alla media con sempre più frequenti inondazioni delle aree adiacenti.

All'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, va dunque posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi, che il pur rilevante - ma non eccezionale - andamento pluviometrico, da solo, non avrebbe potuto cagionare.

Orbene, come già accertato anche in precedenti giudizi, tutti gli elementi di giudizio a disposizione indicano che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale; tuttavia, oltre che essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica. Il suo bacino è poi caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali ed artificiali.

Ed è noto, poi, che il Consorzio di Bonifica, che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (cfr. T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10; nonché la sentenza n. 67/2006, resa in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che si contendono la irresponsabilità). Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va infatti integrato con gli artt. 3 comma 4 (*"per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio tra i Consorzi di Bonifica"*) e con l'art. 8 (*"i Consorzi di Bonifica Integrale provvedono alla gestione,*

manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale”) della L.R. Campania n. 23/1985, e con l’art. 2 comma 3 lett. b dello Statuto costitutivo del Consorzio approvato con delibera della Regione Campania del 26.11.1986 n. 239/2, ove si legge che il Consorzio provvede alla manutenzione ed all’esercizio delle opere di competenza regionale e statale. E tale quadro normativo non è mutato allorchè la legge regionale dell’ 11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003.

E’, pertanto, in primo luogo il Consorzio di Bonifica da considerarsi responsabile dei danni connessi alla omessa manutenzione riscontrata nel torrente stesso e nei suoi immissari, quali alvei inseriti nel proprio comprensorio di bonifica.

E’, però, da ritenersi anche la solidale responsabilità della Regione Campania, in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali ovvero alla mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che sono state concausa del danno, unitamente alla carente manutenzione. E dette carenze sono riscontrabili, posto che, come detto, si è potuta rilevare la fatiscenza e il degrado delle opere e la loro inidoneità strutturale; tanto da ritenersi necessaria una pianificazione a grande scala che preveda un riassetto ed un adeguamento generale della rete idrografica.

La corresponsabilità della Regione risulta peraltro anche dall’esame della legge regionale n. 23/85, ove all’art. 3 si legge che *<<per l’esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi>>*, con ciò evidenziandosi come spetti comunque alla Regione l’iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo dell’operato del Consorzio.

Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ed effettiva ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori.

Infine, neanche può ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l’evento.

Invero, la dedotta eccezionalità dell’evento meteorico, solo genericamente allegata, non è stata provata dai convenuti, né risulta confortata da qualsivoglia riscontro. Anzi, dagli

accertamenti svolti dal c.t.u. è emerso <<che il giorno 29.07.2010 non è piovuto e che i valori delle altezze di precipitazioni cumulate verificatesi il 30 e 31.07.2010 e il valore dell'altezza di precipitazione cumulata oraria del giorno 30 oppure 31 luglio 2010 confrontati con le serie storiche precedenti e successive all'anno 2010, sono stati superati più volte, per cui l'evento per cui è causa non era un evento impreveduto>> (cfr. la relazione, pagg. 37 e ss.). D'altronde, avuto riguardo all'evento, neanche risulta che la competente autorità amministrativa abbia riconosciuto l'eccezionalità dell'evento e provveduto alla conseguente dichiarazione di calamità (cfr. la nota della Regione Campania del 26.4.2012, allegata come doc. O alla relazione del c.t.u.).

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento va osservato quanto segue.

Risulta, anzitutto, dagli atti che <<l'immobile per cui è causa è un fondo rustico sito in Castel San Giorgio località Fimiani Via C. Pentagna allibrato nel N.C.T. del Comune di Castel San Giorgio al fl. n. 12 p.lla n. 593 di Ha 01.13.62. (All. N e N/1). Le coltivazioni sia del fondo di parte ricorrente che quelle dei terreni limitrofi erano, durante gli accessi-sopralluogo, in buono stato di vegetazione e conservazione. Il fondo rustico confina ad Ovest tramite un muro in tufo con la strada C. Pentagna, dalla quale si accede mediante un cancello in ferro largo mt. 4.90, a Nord per un tratto di confine tramite rete metallica sostenuta da paletti in ferro infissi in un muretto in c.c., per un altro tratto solo con rete metallica sostenuta da paletti di cemento vibrato e per il restante tratto tramite un viottolo di campagna, ad Est con un viottolo di campagna e a Sud il confine è delimitato da piante di viti a spalliera in produzione sostenute da pali di legno e un viottolo di campagna. All'atto dei sopralluoghi effettuati in data 05 marzo, 24 aprile e il 07 maggio 2012 si è rilevato che il fondo rustico interessato dall'esondazione e rottura dell'argine dx del torrente Solofrana è formato da un unico corpo con giacitura pianeggiante e leggero declivio nel senso Est-Ovest. Il ricorrente ha riferito a verbale che tutto il fondo è stato invaso dall'acqua e che dal fondo l'acqua si riversava sulla strada C. Pentagna da aperture fatte nel muro di confine tutt'ora esistenti. "Il sig. Tipaldi, durante il secondo accesso, ha dichiarato che le piante di Phoenix canariensis e ductylifera erano le stesse di quelle precedenti agli eventi del 30/31.07.2010, quelle che mancavano erano seccate, ha dichiarato che i 40 cm. di terreno che dovevano essere tolti per bonificare il fondo non furono tolti per problemi economici e che delle piante di pesco, noci, ulivo alcune erano state portate via dall'acqua il resto erano seccate e le aveva bruciate, solo le piante di ulivo e agrumi erano in vaso, i lavori fatti per sistemare il terreno furono eseguiti in economia". Il fondo è utilizzato per vivaio di piante fruttifere e ornamentali, rappresentate da diverse essenze arboree. I fruttiferi sono rappresentati da piante di pesco innestate, piantine di pesco trapiantate che fungono da portainnesto, piante di noci di un anno, noci seminate su circa mq. 700 di terreno, piante di agrumi e di ulivo in vaso, su parte del fondo di circa mq. 600 erano state messe a dimora in vaso altre piante di ulivo, piante varie di fruttiferi, quali: fico, gelso,

albicocco, ciliegio, viti, etc... le viti in fase di produzione delimitano il confine Sud della p.lla n. 593. Le piante ornamentali in vaso sono rappresentate da piante di *Phoenix canariensis* e *dactylifera*, *Trachycarpus fortunei*, *Chamaerops humilis*, *Cordyline australis*, *Photinia*, *Pinus pinea*, *Magnolia glandiflora*, *Oleander nerium* etc.. tutte le essenze arboree erano in buono stato di vegetazione e conservazione. Il tutto è individuato e rappresentato nella riproduzione planimetrica del fondo (All. N/2) (foto da n. 1 a n.16)>> (cfr. la relazione del c.t.u., dott. Crescenzo, pagg. 31-32).

In sede di a.t.p., il c.t.u., dott. Giordano, premesso: che il fondo attoreo <<nell'accesso del 9/09/2010 si è presentato completamente ricoperto da depositi inquinanti dell'acqua del torrente Solofrana, mentre nell'accesso del 16/09/2010 era interessato dai lavori di preparazione per il recupero della fertilità e l'allestimento di nuove colture>> (pag. 12); <<di aver potuto accertare direttamente sui luoghi della controversia molti dei danni così come lamentati dall'attore in causa, in quanto, dato il breve lasso di tempo trascorso (circa 2 mesi) dall'evento, lo stato dei luoghi è ancora non completamente ripristinato sulla sua conformazione originaria>> (pag. 14); che <<la presenza di acqua sul terreno provoca la saturazione totale dei pori normalmente occupati dalla frazione gassosa, dando origine a situazioni di insufficiente aerazione. Al che consegue una riduzione dell'attività microbica, l'arresto della nitrificazione e la rottura degli aggregati e la conseguente diminuzione della permeabilità. I fenomeni direttamente a carico della pianta consistono nel rallentamento dell'attività respiratoria delle radici, nella minore resistenza alle fitopatie e anche nella morte della pianta stessa per asfissia radicale. E' da previsare che l'entità del danno dipende sia dalla quantità di acqua che ristagna sia dal tempo di permanenza in superficie. Nel caso in esame, sia le foto del 31/7 sia quelle del 01/08/2010, allegate alla produzione di parte attrice, mostrano che il livello dell'acqua mista a melma è costante perché il terreno ha raggiunto lo stato di saturazione. E' ancora da previsare che l'entità del danno è tanto più grave se le piante sono innestate, in quanto il punto d'innesto è un punto vulnerabile>> (pag. 15); che sul fondo attoreo <<erano presenti le seguenti colture: - Lattuga; - Pesco selvatico G F 677; - Olivi in vaso; - Agrumi in vaso; - *Phoenix Canariensis*; - *Phoenix Dactylifera*; - *Juglans Regia*; - Fruttiferi misti; - *Quercus Ilex*>> (pag. 16); ha preso atto delle quantità di piante indicate nella perizia di parte, ha rilevato i valori delle piante (sulla scorta dalle indicazioni dei coltivatori e produttori, confermate dai listini prezzi dei Vivaisti della Toscana e della Sicilia, per il periodo Luglio-Agosto 2010) ed ha determinato il danno diretto, da mancato raccolto, al netto delle spese non sostenute, pari ad € 81.725,00 (cfr. pagg. 16-19).

Inoltre, il c.t.u., dott. Giordano ha computato, a titolo di danni diretti per pulizia del fondo per una profondità di circa 0,40 m sulla base del prezzario delle opere pubbliche della Regione Campania anno 2009, l'importo di € 9.998,56, nonché, a titolo di danni indiretti per

danneggiamento ai terreni (denitrificazione, accumulo di ammoniaca e riduzione del ferro e manganese), l'importo di € 22.120,00 (per i lavori di fertilizzazione, di erpicatura, estirpatura e fresatura e per il ripristino della struttura del terreno).

Ebbene, se è pur vero che il dott. Giordano ha svolto il sopralluogo a distanza di pochi mesi dall'evento, la sua descrizione delle conseguenze risulta evidentemente generica e la valutazione dei danni estremamente generosa, ragion per cui le sue conclusioni sono certamente inattendibili, specie laddove presuppongono la completa distruzione di tutte le piante esistenti, sebbene dalle foto allegate sia all'A.T.P. sia alla produzione di parte ricorrente si evinca che il terreno in parte era già stato lavorato e che su alcune zone dello stesso vi siano pochi residui di fango.

Il c.t.u., dott. Crescenzo, sulla scorta della documentazione in atti e di quanto accertato in sede di sopralluogo, ha ritenuto che *<<sul fondo in oggetto, stante la distanza di circa 1.400 mt. dal punto di rottura del detto argine, si siano distribuiti e depositati solamente materiali galleggianti (plastica nelle varie forme, rami, arbusti, ecc.) e pochi detriti solidi di natura terrigena>>* (pag. 49 e ss.) e *<<che l'acqua nello scorrere sul terreno abbia arrecato danni alle piante più piccole, sradicandole e trascinandole via>>* (pag. 53).

Pertanto, ai fini del computo dei danni per le piante seccate oppure sradicate e trascinate via dall'acqua, il c.t.u. ha ritenuto di quantificare il danno pari al 13% del valore delle stesse, così come enumerate e valutate nell'accertamento tecnico preventivo, escludendo dal calcolo le piante di *Phoenix canariensis* e *dactylifera* (che non risulterebbero mutate) e considerando integralmente perduta la produzione di lattuga, determinandolo così pari ad € 5.711,30 (tenendo conto dei seguenti valori: Pesco selvatico GF 677 = € 7.000,00; Olivi = € 5.460,00; Agrumi = € 14.000,00; Juglans regia -noce- = € 3.150,00; Fruttiferi misti = € 2.940,00; Quercus ilex -leccio = € 8.960,00; Totale = € 41.510,00, per cui € 41.510,00 x 13% = € 5.396,30 + Lattuga = € 315,00; Totale danni alle piante = € 5.711,30) (pag. 53).

Per quanto riguarda, invece, la quantificazione dei danni al terreno, in mancanza della documentazione delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi, il c.t.u., sulla scorta del prezzario delle opere di miglioramento fondiario della Regione Campania n. 19/2008 (allegato P alla relazione) e di indagini di mercato per le opere non previste nel predetto prezzario, ha computato i costi pari a complessivi € 7.771,05, riconoscendo la necessità di lavori di pulizia dell'intero fondo da materiali galleggianti (plastica, legno, rametti, ecc..) e della lavorazione superficiale del terreno per arieggiamento, livellamento e regimazione

delle acque meteoriche, ripristino pista di servizio, concimazione di fondo e correzione pH del terreno.

Le conclusioni del c.t.u., dott. Crescenzo, risultano condivisibili, in quanto – a differenza di quelle del dott. Giordano – appaiono coerenti con le risultanze della documentazione in atti.

Anzitutto, la perdita dell'intero piantumato, presunta dal dott. Giordano, anche contro le stesse risultanze della documentazione fotografica, si rivela circostanza non provata e, anzi, inverosimile. Invero, come evidenziato dal dott. Crescenzo, sulla scorta della documentazione contabile e fiscale della ricorrente, la redditività ed il fatturato della società nel 2010 sono stati positivi e addirittura migliori rispetto a quelli di altre annualità, il che non si potrebbe giustificare, ove davvero vi fosse stata la perdita dell'intera produzione. In particolare, dall'esame della documentazione contabile emerge <<che la società ricorrente ha chiuso il bilancio di esercizio dell'anno 2009 con una perdita di € 25.095,00 e un volume di affari di € 158.755,00; ha chiuso il bilancio di esercizio dell'anno 2011 con un utile di € 36.107,00, nello stesso anno il volume di affari raggiunto è stato di € 209.496,00; nell'anno 2010, l'anno dell'evento calamitoso, ha chiuso il bilancio di esercizio con un utile di € 83.993,00 mentre il volume di affari è stato di € 203.123,00>> (pag. 71 e, *amplius*, pagg. 41 e ss.).

Pertanto, risultano certamente in linea con i suddetti dati contabili le conclusioni del c.t.u., secondo cui la perdita di piante può stimarsi pari circa al 13% di quella ipotizzata in sede di a.t.p. (salvo che per quel che riguarda la lattuga, perduta per intero, e le piante di *Phoenix canariensis* e *dactylifera*, rimaste immutate). D'altronde, anche il report fotografico in atti induce a ritenere maggiormente verosimili le conclusioni del dott. Crescenzo, rispetto a quelle del dott. Giordano.

Anche con riguardo alla stima dei costi per il ripristino dello stato dei luoghi, le conclusioni del c.t.u. appaiono coerenti con quanto emerso in sede di sopralluogo, ossia che la società ricorrente ha eseguito solo lavori di sistemazione superficiale del terreno, in economia, tant'è vero che alcuna documentazione sia pure a distanza di anni dall'evento la ricorrente ha ritenuto di produrre per dimostrare le spese sostenute per eventuali operazioni di smaltimento dei prodotti danneggiati, di pulizia e di bonifica del terreno.

Pertanto, in ordine al *quantum* del risarcimento, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare dei danni pari ad € 13.482,35, come indicato dal c.t.u. dott. Crescenzo.

Devono pertanto condannarsi la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 13.482,35.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (31.7.2010) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese, ivi comprese quelle dell'a.t.p., seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 25.000,00), applicando il valore minimo di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), aumentato del 50% trattandosi di causa promossa contro più parti, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di CTU, come liquidate, a carico dei resistenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da Società Agricola Vivaistica Tipaldi Piante s.r.l. nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore della

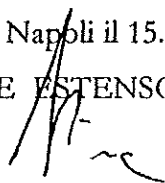
Società Agricola Vivaistica Tipaldi Piante s.r.l. della somma di € 13.482,35, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, ivi comprese quelle dell'a.t.p., che liquida complessivamente in € 843,84 per spese ed in € 3.780,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, aumentato del 50% trattandosi di causa promossa contro più parti), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;

3) pone a carico definitivo della Regione e del Consorzio le spese delle c.t.u., come liquidate.

Così deciso a Napoli il 15.7.2013

IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE

